

Codice A1715A

D.D. 19 febbraio 2026, n. 138

**Art. 17 l.r. 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria (A.A.T.V.) "MONTEROSSO" (AL).
Rinnovo della Concessione e della relativa Zona per addestramento, allenamento e prove dei
cani (ZAC).**



ATTO DD 138/A1715A/2026

DEL 19/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 l.r. 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria (A.A.T.V.) “MONTEROSSO” (AL). Rinnovo della Concessione e della relativa Zona per addestramento, allenamento e prove dei cani (ZAC).

Visti e viste:

l’articolo 16 della legge 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28.07.2020 e ss.mm.ii. ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 08.03.2004;

la determinazione dirigenziale n. 69 del 02.11.2007, con la quale è stata autorizzata l'istituzione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Monterosso", di ha 174.37.92, ricadente nei Comuni di Stazzano, Cassano Spinola e Sardigliano, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria gli atti, a favore del Signor Carlo Lorenzo BOTTAZZI, fino al 31.01.2010;

la determinazione dirigenziale n. 1307 del 11.12.2009, con la quale si rinnovava la concessione di azienda agri-turistico venatoria denominata "Monterosso" di ettari 174.37.92, ubicata nei comuni di Cassano Spinola, Sardigliano e Stazzano e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, a favore del Sig. BOTTAZZI Carlo Lorenzo , fino al 31.01.2017;

la determinazione dirigenziale n. 89 del 30.01.2017 con la quale veniva rinnovata la concessione dell'Azienda agri-turistico venatoria "Monterosso" nella superficie complessiva di ettari 174,3792, ubicata nei comuni di Cassano Spinola, Sardigliano e Stazzano, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria fino al 31.01.2026;

la determinazione dirigenziale n. 574 del 20.06.2017 con la quale veniva autorizzata, all'interno dell'Azienda agri-turistico venatoria "Monterosso", l'istituzione di una zona per addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie: fagiano, starna e quaglia, avente una superficie di ettari 48,2300;

la determinazione dirigenziale 1061 del 28.11.2023, con la quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti:

- la ridefinizione della superficie in concessione, da ettari 174,3792 come approvati con la determinazione dirigenziale del 30.01.2017 n. 89 a ettari 166,3807, di cui ettari 160,1219 costituiscono la superficie del TASP (territorio agro-silvo-pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;
- la ridefinizione della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzate, come approvata con la determinazione dirigenziale del 30.01.2017 n. 89, con il valore ricalcolato a seguito della sua digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 48,2300 a ettari 47,0524;

l'istanza prot. n. SIAP-00260692 del 30.09.2025 (codice domanda: 23970000255-RC-01), con la quale il Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "MONTEROSSO" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.A.T.V.;

l'istanza prot. n. SIAP-00262340 del 02.10.2025 (codice domanda: 2397000776-ZR-01), con la quale il Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "MONTEROSSO" ha richiesto il rinnovo della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia, denominata ZAC 1, all'interno della A.A.T.V.;

lo Statuto del Consorzio, come approvato dall'assemblea costitutiva del Consorzio dinnanzi al notaio dott. Franco Borghero in Novi Ligure (AL) in data 3 marzo 1998 (repertorio n. 38833 – raccolta n. 9794), dove all'art.1 prevede: *"Il consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito sino al 31 dicembre 2003 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di 6 (sei) anni; si considererà automaticamente rinnovato per uguale periodo alla ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, (omissis)"* ;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e la dichiarazione resa dal

Concessionario Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI, entrambe allegate all'istanza di richiesta di rinnovo della concessione dell'A.A.T.V. e della relativa ZAC;

il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 11.12.2025, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV e della relativa ZAC redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore;

constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'AATV e della relativa ZAC è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto pertanto, sulla base della istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata, di accogliere:

- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "MONTEROSSO" ha richiesto il rinnovo della concessione della A.A.T.V.;
- la sopraindicata istanza con la quale il Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "MONTEROSSO" ha richiesto il rinnovo della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia;

stabilendo a tale fine:

- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria " MONTEROSSO", ubicata nei comuni di comuni di Cassano Spinola, Sardigliano e Stazzano, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, con una superficie totale di ettari 166,3807, di cui ettari 160,1219 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 6 (sei) in conformità alla durata prevista dallo statuto del relativo Consorzio (scadenza consorzio 31.12.2027), a favore del Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI fino al 31.01.2028;

- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, denominata ZAC 1, su fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, come da D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e s.m.i., per una superficie complessiva di ettari 47,0524 fino al 31.01.2028;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO ALLENAMENTO PROVE CANI DA CACCIA – TIPO C". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e

delle aziende agri-turistico-venatorie - AATV”);

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell’allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621”,che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al rinnovo delle concessioni dell’A.F.V. ed A.A.T.V.;

dato atto che, ai sensi dell’art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30.01.2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2024 n. 8- 8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e ss.mm.ii.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

DETERMINA

- di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria " MONTEROSSO", ubicata nei comuni di comuni di Cassano Spinola, Sardigliano e Stazzano, e ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, con una superficie totale di ettari 166,3807, di cui ettari 160,1219 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituisce la base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale, per anni 6 (sei) in conformità alla durata prevista dallo statuto del relativo Consorzio (scadenza consorzio 31.12.2027), a favore del Sig. Carlo Lorenzo BOTTAZZI fino al 31.01.2028;

- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, denominata ZAC 1, su fauna selvatica appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia, come da D.G.R.18-1757 del 28.7.2020 e s.m.i., per una superficie complessiva di ettari 47,0524 fino al 31.01.2028;

- di richiamare altresì che il Settore regionale *Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura*, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che i confini dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria e della relativa zona di addestramento, allenamento e prove per cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO VENATORIA" e "ZONA ADDESTRAMENTO ALLENAMENTO PROVE CANI DA CACCIA – TIPO C". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Provincia di Alessandria, all'Ambito territoriale di caccia AL3, nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta

giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto